

nua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - annualità 2026, in corso di registrazione;

Vista la comunicazione del 25 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 95015 del 26 febbraio 2026, con la quale ISMEA ha trasmesso un quarto elenco di *Standard value* 2026 per le produzioni vegetali, comprensivo delle tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2026;

Vista la comunicazione del 26 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 96821 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, assunta al protocollo n. 100637 del 2 marzo 2026;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 del PGRA 2026, la decurtazione del 20% agli *Standard value* per le produzioni vegetali non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del Piano;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione degli *Standard value* trasmessi da ISMEA, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione quarto elenco Standard value
per le produzioni vegetali - Anno 2026*

1. Sono approvati gli *Standard value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto e relativi alle produzioni vegetali diverse dall'uva da vino DOP e IGP, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2026 e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

3. Sono approvati gli *Standard value* riportati nell'allegato 4 relativi all'uva da vino DOP e IGP, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media

annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2026.

4. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard value* di cui al comma 3, sono riportati nell'allegato 5 al presente decreto.

5. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard value* di cui al comma 3 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate, rispettivamente, negli allegati 6 e 7 al presente decreto.

6. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard value* riportati negli allegati 1 e 4 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del PGRA 2026.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 257

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>

26A01560

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 26 marzo 2026.

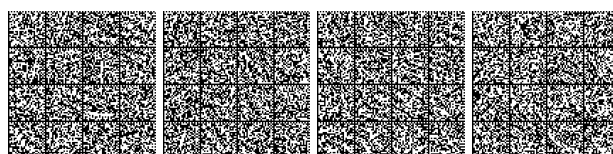
Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;

Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio dell'Unione europea del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;



Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 che recepisce direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) a cui attribuisce il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano;

Visto in particolare l'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 il quale in caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte prevede che il Ministro della transizione ecologica, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione.

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è stato ridenominato «Ministero della transizione ecologica», e sono stati assegnati a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica, prima facenti capo al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» lasciando invariate le relative funzioni in materia di energia;

Visto il decreto ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto 9 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante la determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2025;

Visto il decreto del Capo dipartimento energia n. 5 del 6 marzo 2026 che aggiorna i componenti del Comitato per l'emergenza petrolifera;

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come l'AIE) IEA/GB(2026)15, del 10 marzo 2026, con cui la stessa Agenzia ha deciso che, in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato petrolifero globale, derivante dalle

difficoltà di transito attraverso lo Stretto di Hormuz e dalla riduzione di parte della produzione petrolifera, è necessario che i Paesi membri dell'Agenzia inviino un messaggio unitario e forte per stabilizzare il mercato petrolifero globale, ed ha convenuto che i membri dell'AIE dovrebbero rendere disponibili ulteriori forniture di petrolio al mercato con modalità e tempistiche adeguate alle rispettive circostanze nazionali, attraverso un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva, allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento;

Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 11 marzo 2026 con cui il direttore esecutivo dell'agenzia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un periodo di tempo minimo appropriato per le esigenze nazionali del rilascio di tali scorte da parte dei soggetti obbligati per evitare un effetto contrario sul mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse;

Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha richiesto all'Italia di garantire un contributo totale pari a circa 9,966 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa 1,611 milioni di tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi, corrispondenti al 2,5% del totale di 400 milioni di barili messi a disposizione dai Paesi IEA per fronteggiare l'emergenza;

Considerato che dall'AIE e dal Gruppo di coordinamento europeo sul petrolio (*Oil Coordination Group*) non sono pervenute indicazioni circa la composizione dei prodotti da sottoporre a destoccaggio, lasciando quindi agli Stati membri facoltà di scelta;

Considerato il verbale della riunione del 12 marzo 2026 del Comitato per l'emergenza petrolifera, cui hanno altresì partecipato in audizione preliminare le diverse associazioni di categoria per il settore petrolifero, dal quale risulta che è stato approvato il piano di rilascio scorte petrolifere, presentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformità alle richieste dell'AIE

Ritenuto necessario prevedere che il contributo dei prodotti petroliferi da rilasciare per l'Italia che equivale a 1,611 milioni di tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi (TEP) e che rappresentano circa il 13,5% del totale delle scorte di sicurezza del Paese sia da individuare limitatamente ai quantitativi di «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi» dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012;

Ritenuto necessario aderire alle richieste formulate dall'IEA mediante riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche detenute da OCSIT e dai soggetti obbligati citati e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario



mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo quali quelli rappresentati dalle scorte specifiche e dalle scorte libere detenute sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione degli obblighi di scorta

1. L'entità delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 9 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è ridotta a decorrere dalle ore 0:00 del 1° aprile 2026 e fino al 30 giugno 2026, limitatamente ai quantitativi di «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi» dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, per assicurare una riduzione complessiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

2. Saranno oggetto di rilascio i quantitativi di scorte libere dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, così determinati: altri prodotti (Coke di petrolio, semilavorati, lubrificanti e bitumi) per 1.155.100 tep, olio combustibile per 455.700 tep e un totale complessivo di 1.610.800 tep.

Art. 2.

Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati

1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifero di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, comma 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo <https://mase.ocsit.it/scorte/>

2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.

Art. 3.

Successivi adempimenti

1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, verranno indicati i tempi e le modalità della ricostituzione delle scorte di sicurezza, in accordo con le decisioni che verranno adottate dall'AIE e dalla Commissione europea.

2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che

determina l'entità delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2026, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 viene assicurata una riduzione complessiva del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio.

3. Dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 è fatto divieto ad OCSIT di autorizzare nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano detenzioni di scorte limitatamente ai prodotti petroliferi «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 26 marzo 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

26A01624

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 25 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

